

Nullità, non sussiste per l'omessa comunicazione udienza ai Servizi minorili

In tema di procedimento a carico di soggetti minorenni, l'omessa comunicazione della celebrazione dell'udienza del giudizio di appello ai Servizi minorili, di cui agli artt. 12 D.P.R. 448/1988 e 17D.L.vo 272/1989, non determina la nullità della sentenza, in ragione del principio di tassatività delle nullità.

(Cass. Pen. Sez. II, 11 giugno 2008, n. 23662 - ric. Murolo)